

Camera dei Deputati

**Legislatura 13**  
**ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE : 7/00054**  
presentata da **CASINELLI CESIDIO** il **30/07/1996** nella seduta numero **43**

Stato iter : **IN CORSO**

Atti abbinati :

Atto **7/00020** abbinato in data **09/17-1996**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
IZZO DOMENICO	POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO	07/30/1996
TESTA LUCIO	RINNOVAMENTO ITALIANO	07/30/1996
CIANI FABIO	POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO	07/30/1996
MERLONI FRANCESCO	POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO	07/30/1996
ALBANESE ARGIA VALERIA	POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO	07/30/1996

Ministero destinatario :

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
<b>SVOLGIMENTO</b>		
CASINELLI CESIDIO	POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO	09/17/1996
<b>DICHIARAZIONE GOVERNO</b>		
RONCHI EDOARDO	MINISTRO, MINISTERO DELL'AMBIENTE	09/17/1996

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 30/07/1996  
DISCUSSIONE IL 17/09/1996  
ABBINAMENTO (ATTO NON CAPOSTIPITE) IL 17/09/1996  
RINVIATO IL 17/09/1996  
DISCUSSIONE IL 19/09/1996  
RINVIATO IL 19/09/1996

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

**CONCETTUALE :**

DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO, DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA, RECUPERO E RICICLAGGIO, RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO, SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE

**SIGLA O DENOMINAZIONE :**

**GEO-POLITICO :**

**TESTO ATTO**

La VIII Commissione, premesso che: la strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti è imperniata sui seguenti aspetti fondamentali, pienamente condivisibili: a) la prevenzione, con l'introduzione di nuove tecnologie atte a consentire l'immissione sul mercato di "prodotti puliti", in buona parte riciclabili e riutilizzabili, al fine di contenere alla fonte la produzione dei rifiuti; b) la valorizzazione del "prodotto rifiuto" con idonei processi di trasformazione e con l'utilizzo, a fini energetici, di molta della fonte residuale, con conseguente riduzione al minimo delle quantità trasportate delle quote destinate a smaltimento finale; c) il risanamento, la bonifica ed il ripristino dei siti contaminati; considerato che a livello Europeo è stato elaborato un quadro giuridico-normativo completo, con l'adozione dei seguenti provvedimenti: a) la direttiva 91/156 relativa ai rifiuti; b) la direttiva 91/689 relativa ai rifiuti pericolosi; c) il regolamento 259/93 relativo al trasporto dei rifiuti pericolosi; d) la direttiva 94/96 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio; considerato anche che la proposta di legge: "Norme in materia di gestione dei rifiuti", licenziata in sede referente dall'VIII Commissione della Camera il 23 novembre 1995, e per la quale sono state attivate le procedure per il regolamento in sede redigente, rappresenta una valida base di confronto in vista di una generale riforma della legislazione dei rifiuti; considerato infine che le leggi comunitarie vigenti hanno assegnato al Governo il compito di recepire le direttive surrichiamate mediante "decreto legislativo", e che da informazione data dal Ministro dell'ambiente, in sede di audizione, il Ministero sta predisponendo lo schema del decreto stesso; rilevata la necessità, in sede di predisposizione di tale decreto legislativo, di operare nella logica della chiarezza e della semplificazione degli adempimenti, in coerenza con la normativa comunitaria, evitando sovrabbondanze, appesantimenti e sofismi, soprattutto per quanto attiene alla pianificazione ed alle fasi autorizzative; rilevata altresì la necessità di prevedere tempi certi ed adeguati, anche per quanto attiene all'emanazione dei provvedimenti attuativi, da emanare coinvolgendo tutti i Ministri competenti; impegna il Governo: in sede di redazione del decreto legislativo, nel rispetto dei principi generali riportati in premessa, a tenere in considerazione gli elementi sottoindicati: prevedere una classificazione dei rifiuti rigorosamente in linea con le direttive Comunitarie, adeguando anche le nozioni di recupero e smaltimento alla legislazione europea; definire procedure semplificate per il recupero dei rifiuti e per l'autosmaltimento, in conformità alle direttive europee, introducendo anche incentivazioni di tipo fiscale; prevedere che tutta la parte di normativa relativa agli imballaggi possa entrare in vigore alla prevista data di recepimento della relativa direttiva, consentendo agli operatori del settore di predisporre nel frattempo tutti i necessari adempimenti; fare in modo che il complesso delle norme del decreto legislativo e dei decreti attuativi costituisca un testo unico per l'intera materia; che le disposizioni siano di facile ed univoca interpretazione; che gli Enti e gli operatori abbiano perfettamente chiare competenze ed incombenze e che anche in questo settore, pur con le cautele che la materia richiede, si possa arrivare ad una effettiva semplificazione delle procedure; a dare comunque corso ad un integrale e razionale riordino dell'intera materia, prevedendo in particolare in tale sede a ridurre drasticamente gli adempimenti quando l'impresa si impegni ad attuare obbligatoriamente il regolamento comunitario sull'audit ambientale ed operi in regime di qualità, secondo le norme vigenti, nonché ad introdurre nell'ordinamento la figura del "sostituto ambientale", consentendo ad un'impresa terza, altamente qualificata ed in regola con tutti i requisiti di legge, di sostituirsi all'impresa che produce i rifiuti nella gestione dei rifiuti stessi provvedendo a tutti i relativi adempimenti compresi quelli previsti per il produttore. (7-00054)